

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1120
Del 12 AGO, 2020

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra C.M.G. (matric.4011045) – ex dipendente a tempo indeterminato - Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 337,10
----------	---

II DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 13089 del 22/10/2019 si è provveduto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. n. 187/1997 e della Circolare INPDAP n. 57/1997, alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra questa Amministrazione e la Sig.ra C.M.G. con effetto 18/10/2019 per inidoneità permanente ed in modo assoluto al servizio della medesima;

Rilevato che la Sig.ra C.M.G. alla data del 17/10/2019 aveva un residuo ferie di gg. 4 (quattro) come si evince dalla nota prot. n. 135118 del 30/06/2020 del Distretto Unico di Bari;

Preso atto che l'art. 72 del C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 al

comma 8 stabilisce che “in caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l’Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 33 comma 10 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti”;

Preso atto che l’art. 33 del suddetto Contratto al comma 11 stabilisce che “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1” e al comma 14 stabilisce che “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DPF n. 40033 dell’08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite posto dal comma 8 dell’art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui “l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.”;

Ritenuto, sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 4 (quattro) di ferie - relative all’anno 2019 - non fruite alla data del collocamento in quiescenza per inabilità dell’ex dipendente;


Il Funzionario Istruttore

Dott.sa Agata Vergari



Il Dirigente Amministrativo Area Gestione Risorse Umane

Dott.sa Letizia Veronico



Il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane

Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa :

di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, alla Sig.ra C.M.G. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - spetta la

liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 4 (quattro) di ferie del'anno 2019 maturate e non fruito alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

di corrispondere - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - in favore della Sig.ra C.M.G. la somma, al lordo delle ritenute di legge, di € 247,54 per monetizzare n. 4 giorni di ferie maturate e non fruito dell'anno 2019;

di imputare la spesa complessiva di € 337,10 comprensiva degli oneri ed IRAP, ai seguenti conti:

€ 247,54 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 68,52 al Conto 260.140.00860 – Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 21,04 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti

di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza;

di notificare l'avvenuta liquidazione alla ex dipendente interessata.

